Commissione per le petizioni

2.5.2017

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0063/2014, presentata da J. I., cittadina lituana, a nome della figlia, sul benessere dei minori nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria scrive a nome della figlia che vive a Londra insieme al figlio di 6 anni. Nella lettera descrive in quale modo un minore venga sottratto al genitore, senza il consenso di quest'ultimo. Allega un collegamento a un video in cui si vedono gli assistenti sociali accompagnati dalla polizia nell'abitazione londinese della figlia della firmataria. La visita è avvenuta il 4 settembre e il 23 dello stesso mese il bambino è stato allontanato con la forza dalla madre. Dal video fornito si evince che la madre è stata eccessivamente d'intralcio e non si è dimostrata disposta a collaborare con i servizi sociali. La firmataria, d'altro canto, ritiene che la polizia abbia agito in modo violento e sottratto illegalmente il minore alla madre. Chiede pertanto l'aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. **Risposta della Commissione**, ricevuta il 29 maggio 2015

La Commissione non ha competenze generali per intervenire in questioni di diritto di famiglia o tutela dei minori e non si trova nella posizione di commentare casi individuali. Allo stesso modo, essa non dispone di competenze generali per intervenire negli Stati membri su questioni inerenti ai diritti fondamentali, a meno che non si tratti di questioni legate al diritto dell'Unione europea[1].

[1] Conformemente al suo articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Per maggiori informazioni in merito alla Carta e ai casi in cui si applica, è possibile consultare la sezione "Diritti fondamentali" del sito web della direzione generale della

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, non sembra che la questione sia collegata all'attuazione del diritto dell'Unione europea. Le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti in materia di responsabilità genitoriale o di affidamento, laddove non vi siano elementi di carattere transfrontaliero, non sono disciplinate dal diritto dell'Unione. Il diritto dell'UE attualmente in vigore, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 ("regolamento Bruxelles II bis"), disciplina unicamente questioni relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze esistenti in un altro Stato membro.

Meccanismi di ricorso a disposizione della firmataria

Le autorità nazionali sono tenute a garantire il rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla loro legislazione nazionale.

Non è chiaro dalla petizione se siano state esperite tutte le vie di ricorso a livello nazionale. Qualsiasi genitore che ritenga che una decisione di affidamento sia ingiusta o che i suoi diritti siano stati violati dovrebbe in primo luogo presentare ricorso a livello nazionale. Alla sezione "Diritti fondamentali" del portale europeo della giustizia elettronica sono disponibili informazioni su come i cittadini possono presentare un ricorso nei rispettivi Stati membri[1].

Inoltre, chiunque ritenga che i suoi diritti o libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo siano stati violati può presentare una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo Cedex, Francia[2]). Si consideri tuttavia che la Corte può occuparsi di una denuncia solo una volta esperite tutte le vie legali nazionali.

Attività della Commissione nel settore della tutela dei minori

Negli ultimi anni la Commissione ha stanziato, nell'ambito della priorità relativa ai diritti del minore (programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 e programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014-2020), finanziamenti destinati allo sviluppo di capacità per operatori del diritto e di altro tipo (quali i professionisti nel settore della tutela dei minori) nonché professionisti nel settore della giustizia a misura di minore e diritto di quest'ultimo ad essere ascoltato. Nel definire le priorità di finanziamento, si è fatto riferimento alle norme internazionali per garantire che i fondi dell'UE fossero destinati a una migliore attuazione delle norme in Europa, nello specifico alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, alle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore e agli orientamenti delle Nazioni Unite per l'assistenza alternativa a minori.

A livello mondiale si è posta sempre maggiore attenzione sulla necessità di un approccio sistemico alla tutela del minore, atto a garantire che il sistema soddisfi i bisogni di tutti i minori, piuttosto che prevedere sistemi mirati a gruppi specifici di minori. Con questo obiettivo in mente, il Forum europeo per i diritti dei minori del 2015 sarà incentrato sul coordinamento e sulla cooperazione nel quadro di sistemi integrati per la tutela dei minori, senza dimenticare le principali norme internazionali e dell'UE che dovrebbero guidare le attività in quest'ambito.

Giustizia e dei consumatori della Commissione europea – http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm.

[1] https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-it.do.

[2] http://www.echr.coe.int/ECHR.

Conclusione

In base agli elementi forniti nella petizione, la Commissione non può dare seguito al caso in quanto la questione non rientra nelle sue competenze.

La Commissione desidera rinviare la firmataria alla sua risposta congiunta alle petizioni n. 2013/1847, 2013/2543, 2013/2546 e 2013/2498 e richiamare la sua attenzione sul fatto che, dato l'elevato numero di petizioni attinenti alle decisioni di affidamento in Inghilterra, ha scritto alle autorità del Regno Unito in data 15 dicembre 2014 chiedendo informazioni in merito al funzionamento del sistema inglese. La risposta non è ancora pervenuta.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 2 maggio 2017

Le nuove informazioni fornite dalla firmataria non apportano alcun nuovo elemento. Le conclusioni figuranti nella precedente risposta restano pertanto valide.